



# n | o | t | i | z | i | a | r | i | o

DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO

WWW.PERITIINDUSTRIALI.COMO.IT



CELEBRAZIONI

## I 60 anni del Collegio dei Periti industriali di Como



**La mediazione civile  
e commerciale**

**“Formazione continua”,  
obbligo e opportunità**





# sommario

## COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113  
22100 Como  
Tel. 031.26.74.31 Fax 031.26.73.88  
e-mail: collegioperiticomo@tin.it  
e-mail: collegiodicomo@pec.cnpi.it  
www.peritiindustriali.como.it

Orari della Segreteria del Collegio:  
lunedì 8.30-12.30 / 14.30-18.00  
martedì 8.30-12.30  
mercoledì 8.30 / 18.00  
giovedì 8.30-12.30 / 14.30-18.00

## NOTIZIARIO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO Anno 19 N° 1 Luglio 2013

- Direttore Responsabile:  
per. ind. Paolo Bernasconi
- Editore:  
Collegio dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati  
della provincia di Como
- Consulenza editoriale, grafica  
e stampa a cura di:  
Elpo Edizioni - Como  
www.elpoedizioni.com
- Autorizzazione Tribunale di Como  
n. 5/95 del 22/3/1995

Editoriale  
Il 60° Anniversario  
del Collegio di Como

3

5 “Formazione  
continua”, obbligo  
e opportunità

11 Associazione  
ex allievi Magistri  
Quando l'arte  
progetta  
il futuro

8 Assicurazione  
per i liberi  
professionisti



>>>>

14 Il decreto  
per alleggerire  
la pressione  
fiscale

17

Reintrodotta  
l'obbligatorietà  
un istituto solo  
apparentemente  
“nuovo”

Il Gruppo Giovani

22

20

>>>>

Crisi economica  
e contratti



27 Piani di Governo  
del Territorio, ultima  
chiamata per i Comuni

32

Tutela del paesaggio  
e sviluppo, un equilibrio possibile

Acustica  
Come difendersi  
dalle onde sonore



>>>>

30



>>>>

36

Dal Collegio

34 Parcelle  
Considerazioni  
e novità



di Paolo Bernasconi,  
*Presidente del Collegio  
dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati  
della Provincia di Como*



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI COMO

## Il 60° Anniversario del Collegio di Como

Il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati si accinge a celebrare il 60° anniversario dalla sua costituzione: un traguardo importante che rappresenta per il migliaio di Periti attualmente iscritti all'Albo motivo di orgoglio e soddisfazione.

Il contributo professionale, reso disponibile dai Periti Industriali a livello locale e nazionale, è una realtà tangibile ed indiscussa, comprovata quotidianamente nell'ambito della pubblica amministrazione, delle istituzioni, degli enti e delle associazioni del nostro territorio. In particolare, in ambito provinciale, il Collegio dei Periti Industriali riveste importante rilievo a livello professionale per il cospicuo numero di iscritti che lo vede allineato con le altre professioni tecniche, ma soprattutto per la propria storia e tradizione che ha origini antiche, riconducibili ai "Maestri Comacini".

Perciò ci siamo mossi in questa direzione con una serie di attività che ci vedono costantemente impegnati nell'ambito scolastico, nell'aggiornamento e formazione professionale, nel costante e quotidiano rapporto con le istituzioni.

Nella ricorrenza dei 60 anni ci siamo impegnati ad onorare la tradizione, facendo tutto ciò che era nelle nostre possibilità per mantenere, rinnovare e promuovere iniziative volte a dare alla figura del perito Industriale la giusta rilevanza. Abbiamo voluto che l'evento del 60° di fondazione non fosse solo una festa fine a se stessa, ma soprattutto un momento di crescita professionale, con l'organizzazione di una serie di eventi riconducibili

a tutta la categoria e aventi alta valenza sociale; tutto ciò per rimarcare ancora una volta il ruolo che gli ordini e collegi professionali troppo spesso dimenticano di svolgere, o che la società civile non riesce a riconoscere completamente. Nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 settembre sarà piacevole incontrarsi e partecipare ai convegni che con uno sforzo importante stiamo in questi giorni definendo nei dettagli organizzativi e logistici. Mi è doveroso quindi ringraziare anticipatamente tutti quei soggetti pubblici e privati che a vario titolo stanno contribuendo a che la nostra ricorrenza possa essere un evento indimenticabile. Invito quindi tutti i colleghi a partecipare attivamente agli eventi organizzati con impegno, dal gruppo dirigente, con la speranza di aver contribuito anche in minima parte a consolidare quello spirito di appartenenza, di rispetto ed onorabilità che i nostri predecessori ci hanno infuso e che a fatica cerchiamo di trasmettere alle nuove generazioni. Sono consapevole che l'attuale momento non è certo dei più semplici, ma è proprio in questi frangenti che le qualità professionali ed i valori umani devono emergere per contribuire in maniera forte e risoluta al rilancio di una società che si sta dimostrando indirizzata verso un declino irreversibile.

È per questo motivo che vogliamo proiettarci senza paura verso obiettivi sempre più importanti, utilizzando quello spirito propositivo e quella voglia di fare che, unite a quella "sana incoscienza" trasmessa quotidianamente dai giovani, ci permetteranno di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

*Buon anniversario a tutti!*

## Calendario Evento

**Venerdì  
27 settembre**

Ore 9.30/12.30  
Grand Hotel Imperiale di Moltrasio (Co)

Sinergia tra le casse di previdenza  
delle professioni tecniche  
e fondo infrastrutture

Ore 14.00/18.00  
Grand Hotel Imperiale di Moltrasio (Co)

*Raffaele Guariniello*  
Testo Unico sulla sicurezza  
nei luoghi di lavoro

**Sabato  
28 settembre**

Ore 9.30/13.00  
Grand Hotel Imperiale di Moltrasio (Co)

Il Fascicolo del Fabbricato  
come strumento certificativo

### Info e prenotazioni

{ Segreteria organizzativa - Collegio Periti Industriali di Como  
T. 031 267431 - collegioperiticomo@tin.it - www.peritiindustrialicomo.com }



{ Segreteria organizzativa - Collegio Periti Industriali di Como  
T. 031 267431 - collegioperiticomo@tin.it - www.peritiindustrialicomo.com }



## LIBRO CELEBRATIVO

60 ANNI DI COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DI COMO

Il Collegio dei periti di Como ha in preparazione un libro per la celebrazione dei 60 anni dalla sua costituzione. La pubblicazione ha l'obiettivo di ripercorrere la storia del Collegio di Como. Non mancherà una sezione dedicata ai colleghi Periti industriali iscritti all'Albo e meritevoli di citazione. È intenzione pubblicare i lavori più significativi realizzati. Preghiamo quindi chi fosse interessato ad inviare foto, disegni e descrizioni di opere realizzate in questi 60 anni.

Le migliori saranno scelte per la pubblicazione.

Per qualsiasi informazione contattare la segreteria del Collegio tel. 031.267431 o alla mail [collegioperiticomo@tin.it](mailto:collegioperiticomo@tin.it)

*Il presidente*  
**Paolo Bernasconi**



di Per. Ind. Sergio Molinari *Consigliere Nazionale dei Periti Industriali*

## Corsi d'aggiornamento “Formazione continua”, obbligo e opportunità

Il Consiglio Nazionale ha approvato il nuovo regolamento della Formazione Continua secondo quanto previsto dall'art.7 comma 3 del DPR 7 Agosto 2012 n.137 recante riforma degli ordinamenti professionali.

Il regolamento disciplina, secondo la delega contenuta nel citato decreto presidenziale:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura

degli organismi territoriali dell'ordine, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

La formazione continua è un obbligo deontologico e di legge per il professionista, ciò vuol dire che disattendere a questo compito è sanzionato dal nostro codice deontologico.



Ma non solo un dovere imposto essa è anche una grande opportunità per adeguare il proprio bagaglio di conoscenza e di saperi finalizzato ad essere un professionista preparato ed attento alle cose che cambiano continuamente ed alle sfide quotidiane.

Sarà quindi necessario che ciascun Perito Industriale costruisca il proprio curriculum formativo adeguandolo alle proprie competenze e interessi professionali.

L'attività di formazione sarà anzitutto coordinata dal Collegio, il quale promuoverà il proprio o in cooperazione con altri soggetti, le attività specifiche e ne curerà tutti gli aspetti sia formali che organizzativi.

**Che cosa è la formazione continua o meglio cosa costituisce formazione?**

Abbiamo voluto distinguere due ambiti definiti in questo modo:

- formazione diretta: i corsi, i seminari, i convegni e gli incontri tecnici;
- formazione indiretta: quella che è riferibile alle attività di docenza, di relatore e formatore, di redazione di libri, di contributi, di articoli e di attività di partecipazione agli organismi di categoria ecc.

Le forme di erogazione della formazione saranno senz'altro quelle classiche che tutti conosciamo ma si potrà anche partecipare ad attività formative erogate a distanza (FAD) secondo i diversi sistemi che la tecnica ci consente e secondo livelli di qualità che possano naturalmente essere verificati.

L'impegno formativo richiesto a ciascun professionista è stabilito, per l'arco temporale di **cinque anni, in 120 crediti formativi** professionali (C.F.P.) con un minimo di 15/anno.

In ogni caso l'iscritto deve acquisire 3 C.F.P. in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la materia pre-

videnziale e quant'altro costituisce aggiornamento della regolamentazione dell'ordine. È verosimile pensare che i Collegi erogheranno questi incontri di aggiornamento in occasione delle annuali assemblee degli iscritti e pertanto **sarà indispensabile partecipare all'assemblea annuale**. L'impegno formativo può essere interrotto per esecuzione che può essere concessa per:

- a) gravidanza e/o maternità/paternità fino a tre anni di età del figlio;
- b) per grave malattia e/o intervento chirurgico;
- c) per interruzione dell'attività professionale per almeno 4 mesi consecutivi

o per altre ragioni che saranno valutate dal Consiglio del Collegio.

Per coloro che **non esercitano la professione** verrà autorizzata la riduzione della richiesta formativa con un minimo di **8 C.F.P./anno**.

Si può essere **esentati dalla formazione** continua, facendo richiesta al Collegio per aver raggiunto **65 anni** di età o **35 anni d'ininterrotta iscrizione**. Il valore del C.F.P. è pari ad 1 credito per ogni ora di attività formativa.

L'attribuzione si differenzia per le diverse tipologie formative secondo le disposizioni contenute nella Direttiva, che qui evito di elencare per ragioni di brevità. Sul sito internet del Consiglio Nazionale sono disponibili sia il testo del regolamento che della Direttiva attuativa delle disposizioni regolamentari. L'attribuzione dei crediti e la registrazione degli stessi deve, in primo luogo, essere curata da ciascun iscritto tramite il proprio Collegio di appartenenza.

Vale a dire che ottenuti i C.F.P. ciascuno dovrà occuparsi, nel termine di 90 giorni, della sua registrazione sulla propria posizione personale.

“

*Una grande opportunità per adeguare il proprio bagaglio di conoscenza e di saperi finalizzato ad essere un professionista preparato ed attento alle cose che cambiano continuamente ed alle sfide quotidiane ●*



Il professionista dipendente potrà fare registrare i propri crediti formativi per le attività di formazione che acquisisce nella propria Azienda o Ente.

Presso il Collegio sarà istituito il registro della Formazione Continua, con lo scopo di annotare il curriculum formativo di ciascun iscritto. Questo dato confluirà nell'Albo Nazionale degli iscritti all'ordine.

**L'entrata in vigore** di questo nuovo impegno è prevista per il **primo gennaio 2014**, data di partenza del quinquennio di verifica dell'obbligo, la norma transitoria finale concede per il prossimo anno il **riconoscimento dei CFP maturati durante il 2013** con corsi di formazione abilitanti o con corsi di mantenimento delle abilitazioni speciali (VVF, sicurezza, ecc).

“

*Presso il Collegio sarà istituito il registro della Formazione Continua, con lo scopo di annotare il curriculum formativo di ciascun iscritto. Questo dato confluirà nell'Albo Nazionale degli iscritti all'ordine ●*



A cura di Manzoni Anna, ingegnere libero professionista e Risk Manager Area  
Professioni Tecniche di GAVA Broker

## Dal 13 agosto Obbligo di assicurazione per i liberi professionisti

**C**i siamo: il prossimo 13 agosto scatterà l'obbligo assicurativo per i liberi professionisti ma ancora ci sono alcuni dubbi sull'estensione di tale nuova prescrizione normativa. Dall'interpretazione letterale dell'art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. 138/2011 (che recita: "a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'atti-

vità professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale") e da quella del successivo art. 5 D.P.R. 137/2012 (che recita: "Il professionista è tenuto a stipulare..., idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale,



“

*Il Collegio, sempre attento alle esigenze dei propri iscritti ha sottoscritto un “Accordo di agevolazione” con GAVA Broker srl, società specializzata nei rischi professionali, per la stipula di Polizze Professionali e per una consulenza qualificata e attenta, in grado di trovare risposte e soluzioni ad ogni esigenza di tutela professionale” ●*

*...Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”*) il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha tratto alcune fondamentali considerazioni riportate nella nota n. 67 del 20 maggio 2013 che sono ovviamente estendibili ai colleghi periti industriali.

Il primo importante chiarimento è che la polizza richiesta dalla norma è esclusivamente quella a copertura della **“responsabilità civile”** (ovvero della responsabilità che ha come conseguenza il “risarcimento del danno ingiustamente causato a terzi” ai sensi dell’art. 2043 c.c.), derivante da errori, negligenze od omissioni nello svolgimento della “prestazione professionale” richiesta.

Non è quindi oggetto dell’obbligo di legge, la copertura del “rischio professionale” inteso in senso più ampio e non sono da ritenersi quindi obbligatorie coperture accessorie quali per esempio la RCT per danni di carattere non strettamente professionale, la RCO per la responsabilità del professionista in qualità di datore di lavoro, la polizza Infortuni (resa invece obbligatoria per avvocati dalla recente riforma forense) o altre coperture assicurative relative alla conduzione dello studio professionale come la polizza Incendio/Furto spesso vendute in abbinamento alla RC Professionale.

Una seconda precisazione è relativa **all’obbligo di comunicazione al cliente**, al momento dell’assunzione dell’incarico, “degli estremi della polizza RC Professionale, del relativo massimale e di ogni variazione successiva”. Tale dovere, sottolinea la nota del Centro Studi, è da ritenersi “adempimento diverso e ulteriore” rispetto a

quello dell’obbligo di stipula della polizza (la cui inadempienza è di per sé passibile di procedimento disciplinare) e quindi il suo mancato rispetto potrebbe costituire illecito disciplinare a se stante (pur avendo regolarmente adempiuto all’obbligo di stipula). Questo, non solo per mera interpretazione letterale della norma, ma anche in considerazione del fatto che la mancata comunicazione delle caratteristiche di polizza potrebbe effettivamente e concretamente condizionare la libera valutazione del cliente relativamente alla scelta del professionista da incaricare. Altre fondamentali considerazioni riguardano i destinatari dell’obbligo. La norma, nell’indicare espressamente il momento dell’assunzione d’incarico e facendo esplicito riferimento al “cliente”, collega l’obbligo di stipula della polizza all’esercizio fattivo e concreto della libera professione e quindi è da ritenersi che l’obbligo di assicurazione professionale ricada esclusivamente sui professionisti iscritti agli Ordini e Collegi che esercitino in modo effettivo l’attività professionale. In altre parole **non è l’iscrizione all’Ordine a far scattare automaticamente l’obbligo, bensì l’esercizio concreto dell’attività professionale** proprio perché solo in questo caso il professionista è nella condizione di poter arrecare a terzi quei danni per i quali la norma richiede l’obbligo di copertura assicurativa.

Possono pertanto ritenersi certamente **esclusi dall’obbligo i professionisti iscritti al Collegio che non esercitano**, nemmeno occasionalmente, atti di libera professione tra cui:

- i periti industriali assunti alle dipendenze di enti pubblici, i quali esercitano l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza;



- i periti industriali posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (società o uno studio professionale).

Nel primo caso infatti, ovvero nel caso di ente pubblico, l'unico soggetto formalmente responsabile nei confronti di terzi e quindi tenuto al risarcimento di eventuali danni, è l'ente stesso. Il professionista che sia dipendente pubblico rimane però personalmente responsabile, ai sensi del Testo Unico del Pubblico Impiego, del pregiudizio economico causato all'Ente in caso di colpa grave: in questo caso quindi l'Ente ha l'obbligo di rivalersi nei suoi confronti.

Dal momento che poi, la legge n.244/2007 (finanziaria 2008) ha sancito la nullità delle polizze stipulate per tale rischio dall'ente di appartenenza, ne deriva che è il singolo professionista a dover stipulare autonoma-

mamente tale copertura assicurativa (Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale Colpa Grave).

Ovviamente se il perito industriale dipendente pubblico dovesse effettuare prestazioni professionali anche in nome e per conto proprio nel medesimo periodo (qualora il rapporto di lavoro non sia coperto da esclusiva) tornerebbe ad essere soggetto all'obbligo di stipula della polizza RC Professionale al pari dei liberi professionisti "a tempo pieno".

Lo stesso dicasi per i periti dipendenti di azienda privata che effettuino anche attività in proprio.

In definitiva, la polizza di responsabilità civile non potrà essere richiesta all'atto di iscrizione al Collegio come mero adempimento burocratico ma sarà il professionista ad essere tenuto alla stipula prima dell'assunzione di un incarico libero professionale.



**GAVA Broker**  
INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE

Lloyd's Correspondent

Coverholder at **LLOYDS**

A favore dei propri iscritti, il **Collegio** ha sottoscritto un Accordo di agevolazione con **GAVA Broker s.r.l.** importante società di brokeraggio specializzata nei rischi professionali, operante a livello nazionale.

L'Accordo permette a tutti gli iscritti di stipulare a condizioni molto vantaggiose:

- **Polizze di Responsabilità Civile Professionale**
- **Polizze di Responsabilità Civile "ex Legge Merloni"**
- **Polizze di Tutela Legale**
- **Polizze di Responsabilità Civile Patrimoniale**
- **Polizze Infortuni Professionali ed Extra Professionali**

e di avere consulenza ed assistenza gratuite nella individuazione di qualsiasi altro prodotto assicurativo.

Per qualsiasi informazione e per preventivi gratuiti è possibile contattare:

**Ing. ANNA MANZONI**

Via Colle dei Roccoli,11 – 24129 Bergamo

**anna.manzoni@gavabroker.it - tel./fax 035 254644 - cell. 347 2551469**



A cura dell'Arch. Franco Butti

## Nasce l'“Associazione ex allievi Itis Magistri Cumacini di Como”

# Quando l'arte progetta il futuro



### “AI VECCHI GIOVANI ed AI NUOVI GIOVANI”

Questa Associazione non nasce dal nulla, nasce da una riflessione a più voci, entusiasmo, idee nuove, ricchezza di spunti, consapevolezza tecnica, per tutti vi è un periodo, un momento dell'esistenza ove l'impegno generoso a ben operare, a dare il massimo di sé senza compromessi e senza risparmio è quanto mai vivo e sincero.

Mettere a frutto la nostra tradizionale cultura progettuale e costruttiva di “Maestri Cumacini” è renderci capaci di diffondere ancora una volta un sentimento comune attento all'evoluzione delle tecnologie e dei linguaggi, capace di ridisegnare nel miglioramento il nostro paese.

“Qual' è la maggiore sconfitta che può patire una società, una nazione, una città?” un poeta francese Pierre Emanuel, in un convegno di parecchi anni fa a Roma, aveva concluso l'intervento con un'affermazione ed esaltazione: “la maggior catastrofe che può capitare a una società, non è la sconfitta militare ..., non è il disastro economico ..., è la totale indifferenza per la forma del suo futuro. Se siamo assen-

ti, se siamo disinteressati, e ci sono molti segni di disinteresse diffuso, qualcun altro darà forma alla nostra vita, quindi alla città”.

Sul D.P.R. 317/12 Giuseppe Jogna Presidente Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati così commentava: “Gli Ordini Professionali sono stati chiamati dopo decenni di un pressoché totale immobilismo legislativo a operare per una profonda trasformazione del proprio sistema. Ne dovrebbero alla fine uscire con un profilo fortemente ridisegnato.

Migliore o peggiore ?” ... “Dunque alla luce di tutto questo è necessario rileggere e riflettere non solo sul grande impegno che abbiamo davanti, ma anche sulla grande opportunità di rinnovarci e ricrescere”.

Obiettivo sicuramente prioritario da perseguire è il costruire un modello di diffusione di idee e di veicolazione di consapevolezza, che sia attuale ed adeguato al momento evolutivo della società, ciò avendo come fine il definire una identità professionale e culturale, non sempre evidente negli ultimi anni, salvaguardando e valorizzando le diversità.

Per iscriversi scaricare  
il modulo sul sito

[www.magistricumacini.it/  
scuola/exallievi.php](http://www.magistricumacini.it/scuola/exallievi.php)



Il mondo simbolico che costituisce il micro cosmo di ciascuno di noi progettisti è ricco di tante letture e di tanti possibili significati; non si può governare il territorio o intervenire sul paesaggio senza vivere profondamente, esplorandolo, le diversità che costituiscono il patrimonio genetico dei progettisti, è con questa diversità che vorremmo confrontarci, per cercare di capire fino in fondo le ragioni di tutti.

Il nuovo titolo V della Costituzione e le riforme dei percorsi formativi universitari e degli Ordini e Collegi Professionali, modificano gli scenari di riferimento per il governo del territorio.

Questi passaggi portano ad incidere significativamente sulle pratiche di governo e sulle professioni esperte.

Produrre pianificazione significa riformulare il processo delle conoscenze utili all'azione in modo da rimettere a sistema le risorse naturali ed antropiche del territorio sino a farlo diventare momento costitutivo dell'azione di pianificazione. Tutto ciò porta quindi ad una specializzazione delle figure professionali che, pur vivendo sotto uno stesso tetto, si differenziano per formazione, competenza ed attività.

Rilevato che il miglioramento della qualità della vita dell'ambiente antropizzato interessa opere private e di pianificazione del territorio che per quantità costituiscono la parte prevalente rispetto all'intervento pubblico, occorre perseguire politiche per una qualità diffusa mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti attivi nel processo di produzione: progettisti, amministratori, responsabili tecnici del procedimento, facendo diventare parte attiva i fruitori committenti dell'opera, attivando procedure di progettazione partecipata che garantiscano trasparenza nei processi di realizzazione delle opere.

Spazio quindi alla ricerca nel campo

dell'architettura biocompatibile e a normative specifiche che migliorino i metodi e riducano la vulnerabilità del patrimonio esistente.

Pari opportunità, più lavoro, migliori condizioni sono le parole chiave della politica europea per l'occupazione e la politica sociale.

L'obiettivo è di assicurarsi che nessuno rimanga indietro in una fase in cui L'Unione Europea si adopera per diventare un'economia fondata sulla conoscenza più competitiva e dinamica al mondo. È compito di una classe professionale che si interessa di città, di habitat, di spazi, di funzioni, di paesaggio, ma che è anche e soprattutto, classe intellettuale, veicolare la cultura delle pari accessibilità a tutte le funzioni private e collettive, perché tutti i cittadini abbiano un rapporto quotidiano con una città amica.

L'idea di creare una associazione che possa misurarsi sui vari temi, attraverso la ricostruzione di un quadro più composito e articolato, ci sembra un'occasione e un'opportunità da non perdere.


Si tratta cioè di ripercorrere un momento storico già certamente delineato, ma che necessita giustamente di una indagine più minuta capace di cogliere lo scenario intellettuale e culturale che, a nostro avviso, contestualizza il reale stato di fatto del nostro momento storico. Proprio in quest'ottica, l'iniziativa ci sembra anche un'occasione coerente per ritrovare un tema, per noi centrale, di riflessione sulla questione della qualità del progetto e sulla sempre più forte e attuale necessità di integrazione tra cultura, ricerca e professione.

E ancora ci sembra importante sottolineare come scopo di questa associazione, accanto alla ricerca storica e socio culturale dell'ISTITUTO MAGISTRI CUMACINI, sia cogliere l'oppor-



“

*È compito di una classe professionale che si interessa di una città, veicolare una cultura delle pari accessibilità perchè tutti i cittadini abbiamo un rapporto con una città amica ●*



tunità di un' analisi delle trasformazioni urbane e delle sue scelte urbanistiche che ben evidenziano il quadro di un dibattito culturale in cui siamo chiamati ad agire, chiave di lettura della contemporaneità.

Tutti noi, guardando alla realtà europea, percepiamo i gravi ritardi che l'Italia ha ormai accumulato nell'affermazione dei valori della contemporaneità della gestione del territorio; mentre nel mondo si assiste ad un rilancio della nostra disciplina, divenuta immagine simbolo nel processo di rinnovamento globale, noi abbiamo ancora un sistema legislativo che, nella pratica, marginalizza il progetto e riduce la trasformazione del territorio ad un fatto puramente immobiliare.

Riconquistare la nostra centralità è una necessità civile, ma anche un compito che responsabilmente non possiamo delegare ad altri. Per questa ragione ecco la finalità della nostra Associazione: creare una azione corale che vede al fianco degli ex alunni della Magistri Cumacini i nuovi giovani colleghi impegnati tutti con passione e spirito di sacrificio personale per poter rilanciare il nostro mestiere e promuovere i valori di cui siamo portatori.

Gli ambiti culturali e scientifici sono oggi definiti in complesse figure che rispondono a filoni di formazione e di preparazione scolastica spesso nuovi e che si affacciano in forme e con modalità diverse nel campo della professione. Il livello della ricerca delle conoscenze e delle modalità della formazione non consentono più di ritenere che l'approccio ai problemi della società possa rimanere appannaggio di figure professionali generaliste, ma richiedono il riconoscimento dell'importanza di apporti specifici e specialisti, pur sempre nella necessi-

tà di un quadro complessivo organico e coordinato. Ai nostri giovani viene sempre più richiesta una qualifica di specialisti della conoscenza in campo tecnico, economico, sociale, aziendale e giuridico, in grado di valutare ed analizzare casi e situazioni, ma altresì di organizzare, sviluppare e gestire situazioni complesse rispetto alle quali fattori sociali e culturali interagiscono con i comportamenti e le strategie della società moderna. A queste competenze si associa poi, la crescente rilevanza della capacità negoziale nei rapporti fra pubbliche amministrazioni e privati.

Pubbliche Amministrazioni: i colleghi dipendenti, parte consistente e importante della nostra categoria, non può essere dimenticata e avulsa dal mondo dei liberi professionisti, come se l'attività professionale fosse solo prerogativa del lavoro autonomo e come se nel mondo dipendente non ci fossero uguali esigenze di avere strutture di riferimento a tutela della propria attività e autonomia. Strutture capaci di fornire quel supporto formativo e informativo che, solo attraverso un confronto ampio e allargato a tutte le componenti professionali, potranno realizzarsi.

L'Associazione, quale struttura di riferimento, deve divenire sempre più lo strumento per amplificare la nostra voce, la nostra cassa di risonanza per responsabilizzare la classe politica e sensibilizzare i cittadini sui temi del ben gestire la contemporaneità.

Il lavoro da fare è indubbiamente lungo e sarà, penso, la generazione che oggi si affaccia alla professione a cogliere i frutti dell'ambiziosa sfida che abbiamo iniziato, ma sono certo che avrà la consapevolezza e l'ostinazione di proseguire per questa strada.



A cura dell'Avv. Eugenio Testoni

## Rilanciare l'economia

# Il decreto per alleggerire la pressione fiscale

Il Governo Italiano ha recentemente emanato il D.L. n. 69 del 21.06.2013 (c.d. decreto "del fare") recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Fra le altre disposizioni, l'art. 52 contiene alleggerimenti nella riscossione da parte di Equitalia. Si propone con questo provvedimento il miglioramento delle relazioni con i debitori (contribuenti) ma le aspettative erano superiori. I cittadini si aspettavano una profonda linea di demar-

cazione tra le politiche improntate al solo rigore e la necessità, veramente prioritaria, di rilanciare l'economia del Paese.

Qualora sussistano "ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica" la rateazione del debito con Equitalia può essere aumentata fino a 120 rate mensili (10 anni).

Inoltre la norma interviene anche a



favore dei contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità, estendendo il numero di rate non pagate che determina la decadenza dal beneficio della rateazione. Ora sono otto rate insolute (anche non consecutive) mentre la norma precedente comminava la decadenza dal beneficio dopo il mancato pagamento di due sole rate consecutive.

La valutazione della difficoltà non sarà facile da determinare. La nuova norma prevede che ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.” Non vogliamo in questa sede analizzare in profondità la disposizione ma ci limitiamo ad osservare che l’accesso alla dilazione lunga non è automatico ed è suscettibile di ostacoli burocratici, molto dipenderà dalla documentazione che sarà richiesta e che il contribuente sarà in grado di produrre.

In proposito ci si pone una domanda che attiene alla politica tributaria: perché si è intervenuti solo dopo l’iscrizione a ruolo e non anche nelle fasi precedenti di definizione agevolata presso gli enti accertatori? Per esempio, per quanto riguarda i debiti erariali, permettere l’allungamento della dilazione di pagamento al ricevimento dell’”avviso bonario” sarebbe stato più economico per il contribuente. Infatti se ipotizziamo il caso di un mancato pagamento che viene

comunicato con l’”avviso bonario”, il contribuente può mettersi in regola subito senza aspettare l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella di pagamento da parte di Equitalia. Infatti se spontaneamente si provvede entro 30 giorni al versamento dopo la comunicazione “bonaria” di irregolarità la sanzione è del 10%. Nel caso però di omesso pagamento la sanzione ordinaria è del 30% alla quale Equitalia aggiunge il proprio aggio di riscossione, oltre agli interessi. Si può richiedere una dilazione fino a 20 rate trimestrali, di pari importo, per le somme superiori a 5.000 Euro. Altra agevolazione è l’esclusione della presentazione della garanzia per le somme superiori a euro 50.000. Il beneficio della dilazione in seguito ad “avviso bonario”, viene perso qualora non venga saldata anche solo una rata entro il termine di pagamento di quella seguente. In questo caso, dopo l’emissione della cartella di pagamento e del relativo aggravio, potrebbe intervenire la norma agevolativa del decreto “del fare” che, riuscendo a dimostrare la grave situazione di difficoltà, aumenta la dilazione sino a 10 anni. Forse il legislatore poteva intervenire con disposizioni di favore da utilizzare prima dell’entrata in causa di Equitalia.

### **Impignorabilità della prima casa**

La norma contenuta nel DL 69/2013 dispone che l’agente della riscossione non dà corso all’espropriazione immobile di proprietà del debitore qualora: sia l’unico immobile posseduto, sia adibito ad uso abitativo e il debitore vi risieda anagraficamente. Sono escluse le abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate

“

*Altra agevolazione è l’esclusione della presentazione della garanzia per le somme superiori a euro 50.000. Il beneficio della dilazione in seguito ad “avviso bonario”, viene perso qualora non venga saldata anche solo una rata entro il termine di pagamento di quella seguente ●*



dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969 e per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi artistici o storici) che continueranno ad essere pignorabili dal concessionario.

In dottrina è stato già evidenziato un potenziale problema. Ovvero qualora un creditore diverso da Equitalia, abbia già iniziato un altro procedimento di espropriazione sull'immobile adibito a prima casa del contribuente e sul quale già esiste ipoteca dell'agente di riscossione, non sono chiare le modalità di intervento. Sembrerebbe che in tal caso Equitalia possa surrogare il credito, ovvero dichiarare al giudice di volersi sostituire al creditore e di fatto procedere al pignoramento.

È bene precisare che le norme in esame riguardano esclusivamente i rapporti tra l'ente riscossore dei tributi e il cittadino/contribuente mentre non attengono ai normali rapporti contrattuali con gli altri soggetti diversi dall'agente della riscossione, quali per esempio banche o altri creditori. Negli altri casi l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare con una duplice condizione: l'importo complessivo del credito per cui procede deve superare centoventimila euro e l'ipoteca deve essere stata iscritta da almeno

sei mesi senza che il debito sia stato estinto.

Il tema della pignorabilità della prima casa ha suscitato un ampio dibattito politico.

Il legislatore è intervenuto solo nei confronti di Equitalia e non ha voluto disporre una norma di portata generale come molti chiedevano.

Moltissimi cittadini italiani sono proprietari della prima casa e per molti di essi è l'unico immobile posseduto. Senza voler intervenire nel merito della discussione rileviamo che un'eventuale inibitoria generale potrebbe prestarsi ad abusi.

Per esempio un debitore in malafede sapendo che il proprio creditore vuole agire per vie legali potrebbe affrettarsi a convogliare tutto il proprio denaro nell'acquisto di un immobile e subito adibirlo a propria residenza, con la volontà di sottrarlo alle ragioni del creditore.

Sarebbe certamente opportuno porre delle disposizioni mitigatorie, per es. che l'immobile sia posseduto ed abitato da un certo numero di anni e che sia escluso il dolo. Il tema è certamente di attualità nel periodo della crisi economica peggiore dell'ultimo secolo e forse le norme dirette ad Equitalia potrebbero essere foriere di disposizioni generali che contemperino le giuste esigenze dei creditori e la tutela di uno dei beni primari della famiglia.

“

*Il legislatore è intervenuto solo nei confronti di Equitalia e non ha voluto disporre una norma di portata generale come molti chiedevano. ●*



A cura del Dott. Paolo Casati

## **Mediazione civile e commerciale** Reintrodotta l'obbligatorietà, un istituto solo apparentemente "nuovo"

Il 20 marzo 2011 ha trovato attuazione la mediazione civile e commerciale introdotta nel nostro paese con il D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, volto ad uniformare in tutta Europa (U.E.) la disciplina in materia di risoluzione stragiudiziale ed alternativa delle controversie civili e commerciali. La singolarità della disciplina italiana deriva dalla natura del tentativo di mediazione, il quale era condizione di procedibilità per l'introduzione di una

causa giudiziaria in specifiche materie indicate all'art. 5 del citato decreto: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Sul punto è intervenuta la Corte Costitu-



zionale (con la sentenza del 6.12.12 n. 272) dichiarando incostituzionale il D.Lgs. 28/2010 per un vizio formale. Infine il Governo ha ripristinato l'obbligatorietà della mediazione civile e commerciale con il recentissimo decreto c.d. del "fare" (n. 69) deliberato dal Consiglio dei ministri in data 15 giugno 2013. Il Decreto n. 69/2013 nella parte in cui modifica il D.Lgs 28/2010 sostanzialmente ripropone molte delle soluzioni normative adottate prima della pronuncia di incostituzionalità e presenta le seguenti novità: è stata reintrodotta la condizione di procedibilità del tentativo di mediazione. Rispetto alla prima versione rimangono escluse dalla mediazione le liti sul risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Il giudizio di appello nel quale il giudice può disporre il tentativo di mediazione. In questo caso il tentativo di mediazione rappresenta una condizione di procedibilità per il processo di secondo grado. Interessante è la previsione normativa nella parte in cui statuisce che sia lo stesso giudice a designare l'Organismo di mediazione al quale le parti dovranno rivolgersi per il tentativo di mediazione.

I tempi per il tentativo di mediazione sono ridotti da quattro a tre mesi.

È stato introdotto un incontro preliminare obbligatorio nel quale il mediatore deve constatare se è possibile che il tentativo di mediazione venga concluso entro 30 giorni.

Viene ripristinata la presunzione probatoria a sfavore di colui che non si presenta agli incontri di mediazione (senza una legittima giustificazione), da valutarsi nel successivo giudizio. In questo caso rispetto al "vecchio" testo normativo è altresì previsto il pagamento di una somma pari al

valore del contributo unificato dovuto per il giudizio che può andare da un minimo di € 37,00 ad un massimo di € 1.466,00 in base al valore della controversia.

Il D.L. citato ristabilisce all'art. 13 del D.Lgs 28/2010 il principio in base al quale sono a carico della parte vincitrice le spese di giudizio quando la proposta del mediatore rispecchia in tutto od in parte il contenuto essenziale della successiva sentenza di merito ed il vincitore non si era uniformato.

È stato aggiunto all'art. 17 del D.Lgs il comma 5 bis che stabilisce le indennità massime di mediazione, ridotte rispetto alle tabelle degli indennizzi previgenti, quando il tentativo di mediazione si conclude all'incontro di programmazione previsto dalla procedura.

Infine, uno degli aspetti problematici della normativa riguarda l'introduzione del comma 4 bis all'art. 16 che recita "gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori".

Il Legislatore permette agli avvocati che ne facciano richiesta e si iscrivono ad un Organismo di mediazione di essere mediatori senza la necessità di alcun corso propedeutico o di aggiornamento. I predetti requisiti formativi sono invece obbligatori per tutti gli altri mediatori.

Sotto tale profilo il Governo pare non avere colto l'essenza e le finalità della mediazione quale alternativa ad una causa giudiziaria.

Con la mediazione infatti le parti assistite dal mediatore non risolvono la controversia attraverso la mera applicazione del diritto, come con una sentenza, ma raggiungono un accordo condiviso. Si tratta di una soluzione ben diversa.

Sotto questo profilo il buon mediatore



*Con questa modifica si permette agli avvocati di essere mediatori senza la necessità di alcun corso propedeutico ●*



deve possedere una conoscenza completa delle tecniche sulla gestione e la risoluzione del conflitto. Si tratta di una particolare scienza che studia i meccanismi di gestione non coercitiva dei conflitti tra uomini. Tali tecniche, oggi, vengono insegnate anche a manager e responsabili di team allo scopo di gestire i conflitti in azienda. Costoro quotidianamente usano dette tecniche con successo. Tuttavia, proprio in base al ruolo che ricopre, spesso l'avvocato tende ad avere una visione avversariale del rapporto tra le parti, che si può esprimere con l'espressione "uno contro l'altro" (c.d. del win – loose).

Mentre la conciliazione è perseguibile unicamente con la mentalità aggregante delle parti in lite mediante le descritte tecniche di gestione del conflitto. Certamente in molti casi gli avvocati ricercano anche con successo una transazione della controversia, ma non sempre avviene e l'approccio è differente dalla mediazione. In conclusione, la formazione obbligatoria avrebbe permesso all'avvocato di acquisire o approfondire tra le proprie conoscenze le tecniche necessarie alla mediazione, comunque salutiamo con favore la reintroduzione della mediazione nell'universo giuridico italiano.





A cura della Commissione Sicurezza

## Sicurezza sul lavoro

# Crisi economica e contratti



La crisi economica si avverte nel mondo del lavoro edile non solo in relazione all'aumento dei tassi di disoccupazione o delle ore di cassa integrazione. Si avverte che a cambiare sono anche le tipologie contrattuali di lavoro: diminuiscono i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle imprese e aumenta sia il lavoro intermittente e a tempo determinato che il lavoro indipendente, con particolare riferimento al lavoro autonomo.

Sempre più spesso (noi coordinatori chiamati a volte a sopperire in ritardo all'obbligo della redazione del PSC) ci imbattiamo in situazioni paradossali nell'utilizzo di queste maestranze professionali – contattati a priori da committenti che a volte hanno già speso parole o affidato verbalmente i lavori di qualsiasi tipo.

A volte gli stessi lavoratori autonomi, si propongono come “imprese” dando per scontato che precedenti esperienze di lavoro subordinato gli hanno conferito la libertà di eseguire qualsiasi tipo di commessa.

In questo articolo ripercorreremo alcune situazioni in merito all'utilizzo improprio del LA, credo che ci ritroveremo accomunati nello scoprire che le casistiche più frequenti riscontrate sono:

- **inidoneità appalto:** quando un committente affida l'appalto dei lavori a un LA pur sapendo che, data la tipologia dei lavori affidati, il LA dovrà necessariamente avvalersi di altro personale;
- **prestazione di manodopera:** quando il LA viene impiegato da un'impresa con mero prestatore d'opera;
- **società di fatto:** il LA ottiene un lavoro in appalto che da solo non sarebbe in grado di portare a termine e, quindi, chiama in suo aiuto altri Lavoratori autonomi.

Al fine dell'idoneità degli appalti riportiamo come esempio, una casistica semplificata di lavori realizzabili e non da Lavoratori Autonomi.

Non possono essere affidati al Lavoratore Autonomo:

- la costruzione di un'abitazione;
- il completo rifacimento delle strutture interne di un appartamento;
- la tinteggiatura esterna di un edificio, dove sia necessario montare impalcature per lavori in quota;
- lavori di montaggio e smontaggio d'impalcature.

Possono, invece essere affidati al Lavoratore Autonomo:

- pittura interna delle pareti di un appartamento;



- rifacimento delle piastrelle di bagni e cucine;
- manutenzione di infissi, balconi e ringhiere;
- piccoli lavori edili con particolare attenzione alla movimentazione manuale dei materiali e delle attrezzature.

Siamo invece in presenza di prestazione di manodopera quando il LA svolge la propria attività sotto la direzione altrui senza autonomia operativa, cioè quando la natura di contratto è un'attività lavorativa e non un risultato. È il caso di un'impresa che utilizza i LA per eludere le norme poste a tutela del lavoro subordinato, intendendo così risparmiare sui costi dei contributi, malattia, ferie ecc.

In realtà il datore di lavoro – che inserisce nell'organizzazione della propria impresa un LA, assume nei confronti dell'autonomo gli stessi obblighi che ha verso i propri lavoratori subordinati: in tale caso viene a cadere l'elemento fondamentale cioè l'assenza di vincolo di subordinazione, che caratterizza il LA così come definito all'art. 89 del T.U.

Qualora il LA eserciti la propria attività in collaborazione con altri LA, che pur non essendo dipendenti svolgono sotto la sua direzione, lavori di ugual natura all'interno di un cantiere, si configura il caso di vere e proprie società di fatto in cui il primo dei soggetti citati si connota come datore di lavoro degli altri.

E questo presuppone una situazione di interdipendenza l'uno dall'altro, facendo cadere il requisito dell'autonomia, configurando conseguentemente, una impresa di fatto, soggetta all'applica-

zione di tutte le disposizioni previste dalla normativa prevenzionistica.

Si ricorda che l'utilizzo improprio del LA comporta contravvenzioni alle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:

- per il committente dei lavori e per l'imprenditore nell'ipotesi di contratto d'appalto stipulato in carenza dei requisiti tecnico-professionali;
- per l'imprenditore, nell'ipotesi di mera prestazione di manodopera;
- per il LA stesso, nell'ipotesi di società di fatto.

### Soluzioni possibili

dopo questo breve excursus sulla tipologia delle casistiche riscontrate nell'utilizzo del L.A. È giusto indicare anche le soluzioni da indicare ai nostri interlocutori:

- affidare l'appalto a impresa con i requisiti tecnico-professionali: il committente dovrà rescindere il contratto con i Lavoratori Autonomi e appaltare i lavori a imprese con idonei requisiti tecnico-professionali, come stabilito dall'art. 90 del T.U.;
- assumere i lav. Autonomi: nel caso di mera prestazione di manodopera, l'imprenditore dovrà assumere i LA che ha utilizzato come prestatori di lavoro;
- Società di fatto: costituzione di un Raggruppamento temporaneo di Impresa. Se un gruppo di LA ha l'opportunità di un appalto e questi decidono di portarlo avanti in collaborazione tra loro, possono costituire una società (snc, srl, sas) o una Associazione in partecipazione cioè una vera e propria impresa con un datore di lavoro.



*Il datore di lavoro assume nei confronti dell'autonomo gli stessi obblighi che ha nei confronti dei dipendenti ●*



# Il Gruppo Giovani



A cura del Per. Ind. Gabriele Citterio, Coordinatore Gruppo Giovani

## In visita alla Ferrari

# Dove nasce il mito del Cavallino Rampante

**S**abato 11 maggio, il gruppo giovani del collegio ha organizzato congiuntamente ai colleghi dei collegi di Modena e Bologna, una visita al Museo dedicato alla Ferrari ed un tour esterno agli stabilimenti della casa automobilistica di Maranello. Costruito nel 1988 ed inaugurato il 18 febbraio del 1990, un anno e mezzo dopo la scomparsa di Enzo Ferrari e nella ricorrenza della sua nascita, il Museo Ferrari accoglie ogni anno circa 240.000 visitatori ed appassionati di tutto il mondo che sin dalla fine degli anni '80 si recano a Maranello per celebrare il mito del Cavallino Rampante. Lo spazio espositivo del Museo è dislocato su 6 sale

principali ed è arricchito da oltre 500 mq di servizi, tra cui il Ferrari Store ed un simulatore di guida professionale.

All'interno del Museo non ci sono solo automobili, ma anche i principali trofei vinti nei GP, cimeli fotografici ed altri oggetti relativi alla storia dell'automobilismo italiano. Nel Museo sono esposte sia vetture Ferrari da strada che da competizione, e molti di questi esemplari sono diventati icone dell'automobilismo. In una sala del Museo era presente una ricostruzione del classico muretto, dal quale, durante i GP di Formula 1, vengono controllati tutti i dati della vettura, dalla telemetria, i tempi dei vari piloti, ecc...



Iniziativa



I computer mostrano e analizzano i dati provenienti dai sensori installati sulle monoposto, sensori che forniscono informazioni su motore, telaio, sospensioni, aerodinamica, gomme, temperatura dell'olio. I dati vanno interpretati così da formulare una efficace strategia di gara, ed i manager e strateghi possono comunicare in tempo reale con i piloti e gli ingegneri. Nella seconda parte della visita, abbiamo avuto la possibilità di effettuare un esclusivo tour guidato in navetta lungo il viale Enzo Ferrari in fabbrica ed all'interno della pista di Fiorano. La sensazione che si prova una volta varcato il famoso cancello dello stabilimento, è di trovarsi realmente all'interno di una grande famiglia, dove tutti i dipendenti contribuiscono a mantenere intatto da quasi 70 anni il mito della Ferrari, la casa automobilistica più famosa ed affascinante del mondo. Una guida del Museo ci ha condotti all'interno della Cittadella Ferrari, cuore degli Stabilimenti dove vengono prodotte tutte le vetture del Cavallino.

La Cittadella Ferrari è il nome con cui viene identificata l'area che racchiude la sede, le infrastrutture, i centri ricerca e sviluppo ed i vari stabilimenti produttivi. La struttura si colloca ai primi posti tra i migliori ambienti lavorativi e rappresenta una delle realtà tecnologiche e ingegneristiche più avanzate d'Italia e del mondo. Ogni singolo edificio è stato progettato da un famoso architetto e tutta l'area, compreso i suoi strumenti ed edifici, è stata progettata e pensata "a misura d'uomo", con diversi accorgimenti ed innovazioni che rendono la Cittadella Ferrari uno dei modelli più studiati al mondo dagli specialisti del settore automobili, architettura ed ingegneria. All'interno della Cittadella è presente anche la Galleria del Vento, opera ultimata nel 1997, che consente la simulazione delle situazioni reali che le vetture

di Formula 1 incontrano in pista. L'impianto, dotato di un tappeto mobile metallico e di un ventilatore di 2.200 kW di potenza ed oltre 5 metri di diametro, è in grado di generare un flusso d'aria di alta qualità, in termini di turbolenza, angolarità e uniformità. È inoltre dotato dei più moderni sistemi di acquisizione dati e dei più avanzati sistemi di rilevazione delle forze e delle pressioni. Il modello in scala può simulare ogni tipo di assetto e movimento (rollio, imbardata, beccheggio, sterzata) per mezzo di un complesso meccanismo, monitorato da oltre 300 sensori. Le necessità di avanzamento tecnico e di prestazioni aerodinamiche sempre più pressanti fanno sì che la galleria, costantemente aggiornata, venga utilizzata in modo continuo e permanente per lo sviluppo della vettura di Formula 1. Il tour è terminato con la visita alla pista di Fiorano, la guida ci ha illustrato le caratteristiche ed i contenuti del circuito di proprietà, dove dal 1972 si svolgono i test e le prove di collaudo delle vetture da competizione e stradali della Scuderia. La pista è stata realizzata in un'area adiacente allo stabilimento, il tracciato originale, tuttora percorribile, misura 2.948,5 metri, e nel 1996 è stata introdotta una variante per renderlo più veloce ed adatto alle moderne monoposto, che ha allungato di 27,91 metri la lunghezza della pista. Dotata di circuito televisivo interno, cronometraggio e telemetria, nel corso del biennio 2001-2002, la pista si è arricchita di un nuovo impianto di irrigazione unico al mondo, in grado di bagnare completamente tutto il tracciato in pochi minuti e di recuperare buona parte dell'acqua immessa sull'asfalto. La visita è stata molto interessante ed affascinante, perché ci ha permesso di entrare a far parte anche solo per poche ore nel mondo di una delle industrie automobilistiche più importanti al mondo.



## Energie alternative

# Come funziona la Grande Stufa

**S**abato 23 marzo, il gruppo giovani del collegio ha organizzato una visita alla centrale di co-generazione e rete di tele-riscaldamento a biomassa vergine, "La Grande Stufa" nel comune di Villa Guardia. La prima parte della visita, è stata dedicata alle spiegazioni delle funzionalità e dei principi di utilizzo, mentre nella seconda parte abbiamo potuto visitare le varie aree e locali tecnici facenti parte della centrale di co-generazione (generazione combinata di calore ed energia energetica).

L'inaugurazione di questa unica ed importante opera del territorio comasco, è avvenuta il 22 settembre 2012, ma già in funzione dal novembre 2010, quando ha iniziato a coprire il fabbisogno energetico (riscaldamento invernale e produzione di acqua sanitaria) di un centi-

naio di utenze pubbliche e private del comune di Villa Guardia. L'impianto prevede la produzione di calore per il riscaldamento urbano in una centrale termica, che sfrutta come combustibile, i residui da lavorazioni agricole, forestali e pulizia dei boschi. Tali energie primarie, fanno parte di quelle fonti di energia rinnovabili classificate come biomasse e di cui le norme di attuazione del Piano Energetico Nazionale (Legge 9 gennaio 1991, n. 10), del Piano Energetico della Regione Lombardia, del Piano Energetico della Provincia di Como e della Commissione Europea (Piano d'azione della biomassa, dicembre 2005) prevedono lo sviluppo e l'incentivazione. Il progetto ambientale collegato a questa iniziativa, mira a mantenere in loco le risorse oggi spese per l'approvvigiona-



## Il Gruppo Giovani



mento di combustibili fossili. L'intero costo di approvvigionamento della materia prima è quindi rimesso sul territorio tramite le Aziende Agricole che si occupano del reperimento, lavorazione e conferimento del cippato.

In quest'ottica, la realizzazione di tale opera, diviene un volano di notevole valore creando occupazione sul territorio ed aumentando le possibilità di reddito di chi presidia e conduce i terreni. Pertanto, utilizzando la biomassa legnosa disponibile sul territorio di Villa Guardia come combustibile, la centrale rientra nella categoria degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che generano energia pulita, abbattendo in tal modo le emissioni di gas serra.

In co-generazione inoltre, la produzione contemporanea di energia elettrica e calore permette una maggior efficienza in termini energetici ed ambientali rispetto ai processi di produzione separati dalle centrali tradizionali.

L'energia elettrica prodotta è poi rimessa in rete, ceduta al GSE.

Il calore è utilizzato nella rete di teleriscaldamento realizzata, e tutt'ora in espansione nel territorio comunale, al fine di allacciare termicamente utenze private e pubbliche.

Il progetto è quindi realizzare un'industria locale dell'ambiente che, attraverso il completo approvvigionamento in sito della materia prima e lo sviluppo professionale, porti alla trasformazione del territorio con formazione di boschi di pregio e riqualificazione dell'ambiente in un orizzonte ventennale.

L'opera nella realizzazione ha avuto un costo totale di 10.836.841,72 € + I.V.A. e la Regione Lombardia ha finanziato 1.500.000 € tramite la Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti.

Nel complesso, ad oggi, le opere fin qui realizzate sono state:

- la costruzione di un edificio con superficie di circa 800 m<sup>2</sup> nell'area di proprietà, di estensione 10.000 m<sup>2</sup> nel comune di Villa Guardia presso la piazzola ecologica comunale;
- installazione nell'edificio di un sistema di produzione di energia elettrica e calore basato su una caldaia avente una potenza termica pari a 6,5MW;
- installazione di un gruppo di produzione di energia elettrica di potenza pari a 1MW;
- installazione di un sistema di filtrazioni dei fumi con prestazioni molto performanti e parametri di uscita inferiori a tutte le centrali di biomassa oggi in esercizio;
- un gruppo di pompaggio per la circolazione idrica nella rete di teleriscaldamento;
- allacciamento alla rete Enel;
- la posa di cavi destinati ai segnali dalla centrale sino ad ogni singola utenza, al fine di mantenere controllati tutti i parametri di funzionamento degli scambiatori ed avvisare gli utenti in caso di consumi anomali, malfunzionamenti, ecc...

Un po' di dati tecnici:

- 5 anni di sviluppo dell'iniziativa;
- 20.000 metri di tubazioni pre-isolate posate lungo le vie del Comune;
- 200 sottostazioni (scambiatori di calore) installate per un totale di 11MW a servizio di utenze pubbliche e private;
- 150.000 quintali di legna fornita proveniente al 100% dal territorio locale;
- 100.000 quintali di cippato bruciato;
- 8.200 tonnellate di CO<sub>2</sub> evitate;
- 1.700.000 mc di gas metano risparmiati;
- 1.150 tonnellate equivalenti di petrolio evitate;
- oltre 36.400 m<sup>2</sup> di ripristini stradali.



*Il Gruppo  
Giovani*



## Torneo di calcio a 7 Sconfitti in finale

**M**artedì 18 giugno e domenica 23 giugno ha avuto luogo il secondo torneo di calcio dei Gruppi Giovani afferenti al Coordinamento provinciale. In questa edizione hanno partecipato, oltre alla nostra squadra, anche i rappresentanti dei giovani ingegneri, ANCE ed avvocati. La squadra dei periti industriali era formata: Araldi, Biccellari, Bizzotto, Cosenza, Invernizzi, Maggi, Nappi, Ratti, Scaramuzzo e Tosetti. La formula del torneo consisteva semplicemente in due semifinali e le due squadre vincenti si sarebbero affrontate in finale per il 1°/2° posto, mentre le due perdenti per la finale 3°/4° posto. Nella prima semifinale, sono scesi in campo il gruppo giovani ANCE ed il gruppo giovani avvocati. La partita è terminata con la vittoria degli avvocati per 7 reti a 4. Nella seconda semifinale, la squadra dei periti ha affrontato il gruppo giovani ingegneri, in quella che poteva essere una rivincita per i nostri avversari, si è tramutato in un'ennesima sconfitta. La partita ha quindi visto la nostra squadra

vincere per 3 reti a 0, e le reti sono state messe a segno da Bizzotto, Araldi e Maggi. Nella giornata delle finali, pertanto si sono affrontate per la terza posizione ANCE ed ingegneri, mentre per la vittoria del torneo 2013, i periti industriali ed i giovani avvocati. La "finale" è terminata con la vittoria degli ingegneri per 4 reti a 3. La partita finale invece è terminata con il risultato di 2 reti ad 1 a favore degli avvocati, anche se con una squadra che dove di avvocati ce ne erano ben pochi.

La rete che ha portato in vantaggio la nostra squadra è stata segnata da Tosetti su punizione a fine del primo tempo, ad inizio ripresa gli "avvocati" hanno raggiunto il pareggio su calcio punizione, mentre la rete decisiva è stata siglata proprio all'ultimo secondo di una partita comunque combattuta. Purtroppo quest'anno non abbiamo confermato la vittoria al torneo, ma siamo consapevoli di aver fatto il meglio possibile e dato tutto ciò che potevamo.



A cura dell'Ing. Omar Gilardoni  
Comitato Scientifico Fondazione de Iure Publico

**Approvata la LR 4 giugno 2013, n° 1, con la quale viene prorogata fino al 30 giugno 2014 la vita (bruscamente interrotta lo scorso 31 dicembre) dei vecchi PRG**

## Piani di Governo del Territorio, ultima chiamata per i Comuni

**A**lla fine, di fronte alla generale inerzia dei Comuni, Regione Lombardia ha ceduto ed è tornata sui suoi passi, prorogando nuovamente il termine fissato dalla normativa regionale per l'approvazione dei Piani di Governo del Territorio, originariamente fissato al 31 marzo 2009 e più volte slittato in avanti, alla luce delle difficoltà incontrate dai tecnici e dagli amministratori locali nel calarsi nella nuova filosofia pianificatoria introdotta dalla LR 12/2005. La DGR 29 marzo 2012 n° IX/3211 evidenziava infatti che Regione Lombardia *"non intende concedere ulteriori proroghe"*. Ma, rilevato che alla data del 3 aprile 2013 ben 556 Comuni non erano ancora pervenuti alla sospirata approvazione del Piano di Governo del Territorio (988 Comuni con PGT approvato; 337 PGT adottati e 219 PGT solo avviati), si è reso necessario un nuovo intervento regionale per porre rimedio a tale situazione di stallo, insostenibile anche in considera-

zione della perdurante crisi dell'edilizia, dal momento che la mancata approvazione del PGT comportava come corollario (quantomeno stando ad una *interpretazione letterale* della norma), nei suddetti Comuni l'impossibilità di realizzare, a prescindere da quanto indicato nel PRG (che aveva perso efficacia) o nel PGT (non approvato, anche se già adottato), tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica (lettere d, e, f dell'articolo 27, comma 1, LR 12/2005). Grazie all'ultima modifica apportata alla *Norma transitoria* di cui all'articolo 25, LR 12/2005, la nuova data limite per l'approvazione del PGT è ora fissata al 30 giugno 2014, data nella quale gli strumenti urbanistici comunali vigenti perderanno efficacia, pur in mancanza di un PGT approvato. Inoltre, con l'abrogazione del comma 1 quinquies dell'art. 25, viene ripristinata la possibilità di applicare il piano casa regionale anche nei Comuni che



non avevano approvato il PGT alla data ultima del 31 dicembre 2012.

Al di là della proroga, va inoltre segnalata la mano tesa da parte della Regione a favore dei Comuni in difficoltà, memore dell'impegno, assunto all'articolo 23 (Supporto agli enti locali) della LR 12/2005, ad assicurare agli enti locali "idonea collaborazione tecnica" e garantire loro "un riferimento unico", avendo forse realizzato che l'attuale situazione nella quale versano i Comuni lombardi non può essere interamente addebitata all'inerzia delle Amministrazioni Comunali: "I sindaci dei comuni che non hanno ancora provveduto alla definitiva approvazione del PGT possono richiedere il supporto operativo agli uffici tecnici della Regione e della provincia interessata, senza oneri aggiuntivi a carico dei rispettivi bilanci, allo scopo di superare le difficoltà che ne hanno fino ad ora impedito l'approvazione".

Il legislatore, oltre alla carota, ha però fatto ricorso anche al bastone, introducendo all'art. 25-bis alcune disposizioni sanzionatorie per i Comuni inadempienti: innanzitutto viene prevista una prima tagliola relativa al primo traguardo intermedio del percorso di formazione del PGT, quello dell'approvazione, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2013, pena l'esclusione dall'accesso al patto di stabilità territoriale per l'anno 2014 (comma 1); inoltre, in caso di mancata approvazione del PGT entro il 30 giugno 2014, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, nomina un commissario ad acta "il quale dispone degli uffici tecnici comunali e regionali di supporto, ove necessario, nonché dei poteri idonei a completare la procedura di approvazione del piano" (comma 3). Fallito

l'obiettivo del 30 giugno 2014, dal successivo 1° luglio 2014 e fino all'approvazione del PGT, varrà la disciplina edificatoria in senso restrittivo precedentemente stabilita dal comma 1 quater dell'art. 25 e saranno ammessi unicamente i seguenti interventi (comma 4):

- a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c);
- b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;
- c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati e convenzionati entro il 30 giugno 2014, con convenzione non scaduta.

Naturalmente, l'auspicio è che tutti i Comuni giungano in tempo utile all'approvazione del PGT. In caso contrario nascerebbero, riguardo alle limitazioni di cui all'art. 25-bis comma 4, i medesimi dubbi interpretativi che aveva sollevato la LR 21/2012, sostanzialmente riassumibili nella seguente questione: il PRG, pur perdendo efficacia, resta in vigore quantomeno per l'applicazione delle norme di salvaguardia? Indubbiamente, per i Comuni che adottassero in tempo utile il Piano, le misure di salvaguardia si applicherebbero quantomeno fino al fatidico 30 giugno 2014, ma cosa accadrebbe in seguito? Nonostante la "perdita di efficacia" del PRG, sarebbe garantita l'applicazione delle misure di salvaguardia?

In relazione a tale quesito, ricercando una lettura costituzionalmente orientata, la nostra Fondazione si era espressa favorevolmente, confortata dall'espressione, peraltro confermata dalla LR 1/2013 in commento, "fermo

“

*L'auspicio è che tutti i comuni giungano in tempo utile all'approvazione del Piano di governo del territorio al fine di dotare la propria zona di criteri urbanistici equilibrati ●*



*Non è stato chiarito ancora con assoluta precisione se la decadenza del vecchio piano regolatore generale non sia totale ed assoluta ●*

*restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 12" della LR 12/2005. Detto comma richiama proprio le cosiddette misure di salvaguardia: "nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio attività, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi".*

Richiamando alla memoria quanto rilevato dal TAR Milano nella sentenza 3 novembre 2010, n. 7508 (avente ad oggetto il PGT di un Comune lombardo e, nello specifico, la deliberazione di approvazione del PGT assunta oltre il termine previsto dall'art. 13, comma 7, della L.R. 12/2005) e facendo proprie le medesime considerazioni sulla ratio legis espresse nell'occasione dai giudici milanesi, a partire dal principio di "buon andamento ed imparzialità" dell'azione amministrativa posto dall'art. 97 della Costituzione, la Fondazione sostiene, in merito alla corretta interpretazione da attribuire al nuovo articolo 25-bis della LR 12/2005, una lettura Costituzionalmente orientata della stessa normativa regionale in luogo dell'interpretazione letterale, considerando, unicamente per quanto concerne l'applicazione delle misure di salvaguardia, la data del 30 giugno 2014 ivi indicata quale un "termine ordinatorio" e non "perentorio".

Peraltro, il legislatore è chiaro nell'indicare come la decadenza del PRG non sia totale ed assoluta, dal momento che, nel comma 4 dello stesso articolo 25-bis, la lettera b) ammette "nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal PRG o da altro

*strumento urbanistico comunque denominato". Una sia pur parziale e residuale vigenza del PRG, che mantiene validità per le zone E ed F, è dunque espressamente riconosciuta.*

L'interpretazione letterale, secondo la quale la vigenza del PRG non verrebbe preservata per tutti i Comuni che non hanno approvato il PGT, creerebbe un vuoto normativo e pregiudicherebbe non soltanto il disegno complessivo della pianificazione urbanistica comunale, ma anche il diritto di proprietà privata sancito all'articolo 42 della Carta Costituzionale, andando le misure restrittive / sanzionatorie a ledere i diritti dei cittadini, impossibilitati a realizzare interventi di nuova costruzione e ristrutturazione sugli immobili di proprietà. Inoltre vi sarebbero cittadini, per così dire, di serie A ed altri di serie B, disattendendo appunto con ciò il principio di imparzialità, con una palese disparità di trattamento fra i cittadini di Comuni dotati di PGT vigente e i cittadini di Comuni "ritardatari".

La ratio legis del principio di salvaguardia consiste in null'altro se non nel tutelare l'attività di pianificazione della PA senza compromettere l'urbanizzazione del territorio, i diritti costituzionali dei cittadini e l'applicazione delle norme vigenti, garantendo il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La lettura costituzionalmente orientata suggerita sarebbe dunque l'unica in grado di coniugare i principi di rango costituzionale o, comunque, contenuti in Leggi dello Stato con le norme di dettaglio emanate dal legislatore regionale. Ma naturalmente speriamo che non ci sia bisogno di alcuna "lettura" e che il 30 giugno 2014, all'ultima chiamata, tutti i Comuni rispondano "Presente!".



## Giuseppe Cairoli, un perito alla presidenza del Parco del Lura

# Tutela del paesaggio e sviluppo, un equilibrio possibile

**G**iuseppe Cairoli, professionista, perito industriale di Cadorago, dal 2009 è Presidente del Parco del Lura. Istituito ufficialmente nel 1995, il Consorzio Parco è una realtà nata per tutelare la valle dell'omonimo torrente, che interessa da nord a sud le province di Como, Varese e Milano. Oggi il Parco si è ampliato fino a interessare 13 comuni, oltre 1800 ettari di terreno, 200 mila abitanti, con la prospettiva di comprendere anche il Comune di Rho, dove il Lura si immette nell'Olon. "La caratteristica principale del Parco è dovuta al suo ecosistema fluviale, un equilibrio di flora e fauna in alcuni punti rimasto intatto - spiega Cairoli -. Si tratta di un polmone

verde di grande importanza, data l'elevata densità di abitanti e la congestione urbanistica delle nostre province".

Nel 2000 una specifica Convenzione ha sancito la costituzione del Consorzio Parco del Lura, l'ente di gestione del Parco, al quale attualmente aderiscono i seguenti Comuni: Bregnano, Bulgrograsso, Cadorago, Caronno Pertusella, Cassina Rizzardi, Cermenate, Garbagnate Milanese, Guanzate, Lainate, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro, Saronno.

### **Perché creare un Parco sovracomunale in Lombardia?**

La nascita del Parco del Lura è stata voluta dalle Amministrazioni comunali.



**GIUSEPPE CAIROLI**  
**Perito Industriale Edile**

Giuseppe Cairoli, nato a Cadorago (CO) il 26.10.1938, diplomato Perito Industriale Edile nell'anno 1957, presso l'I.T.I.S. Magistri Cumacini di Como.

Iscritto all'albo professionale dei Periti Industriali della Provincia di Como dal 1958 come libero professionista.

Progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza nella costruzione di edifici residenziali, commerciali, artigianali, industriali ed agricoli e consigliere del Collegio dei Periti Industriali della provincia di Como dal 1979 al 1981 e Segretario dal 1981 al 2000.

Componente commissione edile del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali di Roma dal 1985 al 2004.

Esperto edile nel gruppo di lavoro del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali che ha elaborato l'analisi del rischio incendi e la gestione dell'emergenza di Palazzo Montecitorio (Camera dei Deputati) a Roma (1999).

Componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati dal 21.06.2000 al 29.09.2004 dove in qualità di Consigliere Nazionale, esperto in edilizia ed ambiente, ho portato i contributi della categoria professionale in diverse audizioni parlamentari con gli altri Consigli Nazionali tecnici (architetti, ingegneri, geometri e periti agrari) sulle leggi "in itinere" che riguardavano ambiente, territorio (Legge Urbanistica) e riforme delle professioni.

Presidente del "Parco del Lura" dal 11.09.2009.

Oggi esso assume un ruolo strategico di primaria importanza in quanto questo territorio a pochi chilometri dal confine svizzero fino a Saronno e alle porte di Milano, nell'area che sarà interessata dalle trasformazioni progettuali legate all'Expo 2015.

**Quali?**

Per esempio la costruzione del centro commerciale più grande d'Europa sull'area dell'Alfa Romeo nella zona di Arese e Lainate. Una riconversione che deve però tener conto del passaggio del torrente. Noi stiamo lavorando per riportarlo alla sua natura originaria, dopo che per anni è stato contenuto artificialmente come un canale, sacrificando la sua caratteristica primaria.

**È possibile riuscire a mantenere un equilibrio tra natura e sviluppo territoriale?**

È importante garantire la tutela del patrimonio paesaggistico lombardo, fatto di cascate, fontanili, siepi, filari e rogge. Si tratta di una sfida: cercare di conciliare le varie opportunità di sviluppo economico del luogo all'indispensabile necessità di preservare le peculiarità ambientali che lo contraddistinguono, assicurando contemporaneamente un più alto livello di qualità della vita ai cittadini

**Di cosa si occupa l'ente che rappresenta e quale delle varie attività segue con maggiore interesse?**

Lo statuto del Consorzio riporta le sue principali competenze, quali la conservazione degli ambienti naturali, il recupero delle aree degradate o abbandonate, la salvaguardia degli ambiti agricoli a beneficio di un'agricoltura in armonia con la tutela dell'ambiente e la fruizione sociale del territorio. A differenza di quello che si può immaginare, il Consorzio non ha alcuna competenza nell'intraprendere azioni autonome per fronteggiare il problema della



bassa qualità delle acque, pur portando avanti l'attività volta a sollecitare gli Enti competenti al miglioramento delle acque del torrente. Un ambito che segue con attenzione è la trasmissione dei saperi, delle tradizioni e dell'amore per il proprio territorio alle nuove generazioni, per cui mi stanno particolarmente a cuore le attività di educazione ambientale rivolte a tutte le scuole dei Comuni consorziati. Far interessare i giovani è la sfida più grande ma anche la soddisfazione più bella.

**Quali vantaggi le ha fornito la sua professione di perito edile nel ruolo di presidente del parco?** La mie conoscenze apprese dopo anni di attività da perito edile mi hanno permesso di avere un occhio più critico nell'approccio alle opere di progettazione.

**Quali i problemi state affrontando?** Dobbiamo lavorare per difendere l'area boschiva dalla costruzione della quinta corsia dell'autostrada che da Lainate si immette nella tangenziale. Un progetto che vede il passaggio sul territorio attraversato dal Lura. Anche la "Pedemontana" nella zona da Lomazzo – Bregnano, rischia di alterare l'equilibrio naturale del territorio. Sono problemi piuttosto grossi da gestire. Ma non possiamo stare a guardare. La salvaguardia dell'area è troppo importante.

**Quali i progetti in cantiere?**

Una "green way" dalla Svizzera a Milano da presentare in occasione dell'apertura dell'Expo. 45 chilometri di pista ciclabile da collegare su tratti già esistenti. Una grande occasione per il territorio, che ci auguriamo di presentare in occasione dell'esposizione internazionale e una nuova opportunità per i cittadini che avranno la possibilità di conoscere meglio la natura del parco fluviale.



A cura di Roberto Filippetto, responsabile tecnico Isolmec

## Isolamento acustico

# Come difendersi dalle onde sonore

L'isolamento acustico è sempre stato un argomento molto delicato, anche se spesso viene sottovalutato in molti interventi.

Negli ultimi anni è comunque aumentata l'attenzione nei confronti delle prestazioni acustiche degli edifici, probabilmente per effetto dall'elevato numero di cause civili intentate dagli acquirenti nei confronti dei costruttori e progettisti.

Come difendersi, quindi, dal rumore e dal propagarsi di queste fastidiose onde sonore che possono recare danni e disturbi agli inquilini di una casa?

Senza andare troppo per le lunghe possiamo tranquillamente affermare che quando si andrà a scegliere il tipo di parete e di solaio che formeranno la separazione di due abitazioni, si dovranno scegliere materiali che riescono a dare un indice  $R_w$  che superi di gran lunga i 50 dB, perché i valori in opera discostano sempre in difet-

to dai valori indicati dalle prove di laboratorio. Qualora la posa in opera non venga effettuata seguendo tutte le precauzioni e l'attenzione che comporta questo tipo d'installazione (tenendo conto dei contributi sonori laterali dovuti con le strutture dell'edificio), si potrebbe determinare una perdita del potere fonoisolante e quindi disattendere le aspettative.

Allo stesso modo, quando si dovrà determinare la stratigrafia della parete esterna e scegliere murature e serramenti, si dovranno valutare materiali che uniti diano un isolamento acustico  $D_{2m,nt,w}$  largamente superiore ai 40 dB: teniamo sempre conto che un serramento abbassa notevolmente la media dell'indice acustico di parete, quindi è importante che la muratura e il serramento garantiscano valori elevati ( $\geq 50$  dB la muratura e  $\geq 39$  dB il serramento).

Vale la pena sottolineare che i piccoli elementi di facciata (quali possono





essere i cassonetti per l'alloggiamento degli avvolgibili, il fissaggio del serramento alla muratura ed i fori di ventilazione delle cucine), possono mettere in contatto diretto l'esterno con l'interno dell'abitazione e devono anch'essi permettere alla parete di garantire il rispetto dell'indice di isolamento. Lo stesso discorso vale per i pavimenti con un livello di rumore da calpestio che non deve superare i 63 dB. Ci troveremo costretti a valutare tutti i particolari dei sistemi costruttivi, come i pavimenti galleggianti, ottenuti da un massetto con un relativo pavimento non connesso dal solaio mediante uno strato di materiale elastico, che garantiscono la riduzione di propagare le vibrazioni causate dagli

impatti sul pavimento. Esistono in commercio prodotti in grado di essere posizionati direttamente sulle piastrelle e direttamente incollare la nuova pavimentazione, ma non sempre è possibile utilizzarli tenendo conto di quanto poi questi pavimenti saranno sollecitati da pesi importanti. Anche gli impianti di un abitazione devono essere presi in considerazione allo scopo aumentare il comfort acustico ed in particolare saranno oggetto di studio quelli relativi al condizionamento, riscaldamento, idrico e servizi igienici.

Oltre che scegliere apparecchiature poco fragorose si dovrà eliminare il contatto tra la struttura (solaio e/o pareti) con tubazioni o impianti e successivamente evitare che il suono generato si propaghi per via aerea utilizzando rivestimenti fonoisolanti in totale avvolgimento e supporti antivibranti.

Per le nuove costruzioni tutti questi accorgimenti sono di facile realizzazione, mentre per gli edifici esistenti le cose si complicano maggiormente, poiché possono esserci interventi che, per essere risolutivi, comportano spesso demolizioni o modifiche sostanziali, non sempre realizzabili.

Ma questo non ci deve scoraggiare, ci sono molte soluzioni che possono garantire un risultato soddisfacente ma sarà necessario rinunciare a qualcosa, come la riduzione di spazi interni o l'attenuazione parziale del rumore senza eliminarlo completamente.

Per questi ed altri motivi ISOLMEC si è sempre attivata per dare un contributo progettuale ed applicativo alla comprensione del panorama attuale, collaborando con progettisti ed operatori del settore per ottenere non solo una soluzione dei problemi, ma garantire un vero e proprio valore aggiunto degli immobili sui quali si dovrà intervenire.



A cura del Per. Ind. Guido Severico



## Liquidazione delle parcelle Considerazioni e novità

L'emanazione del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 (Decreto crescita), convertito e modificato dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, ha comportato alcuni cambiamenti operativi in merito all'attività di liquidazione delle parcelle da parte del Collegio professionale.

Fermo restando la funzione istituzionale del Collegio sulla liquidazione delle parcelle a garanzia degli interessi e dignità degli iscritti ed ai diritti dei clienti, il Consiglio Direttivo del Collegio può valutare la congruità della parcelle esclusivamente sugli elaborati e dichiarazioni trasmesse e firmate dal professionista, che è interamente responsabile dell'esattezza e rispondenza dei dati forniti.

La liquidazione delle parcelle assume valore solamente nel procedimento di emissione di un decreto ingiuntivo da parte del Giudice per la liquidazione del debito del ricorrente.

È importante evidenziare che la parcelle, vistata del Collegio, costituisce titolo necessario per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non ha valore probatorio in un eventuale successivo giudizio ordinario e non è vincolante per il giudice per la definizione dei compensi, rappresentando una dichiarazione unilaterale del professionista. L'abrogazione del sistema tariffario, di cui al D.L. 1/2012, convertito nella legge 27/2012, non ha eliminato il potere del Collegio relativamente alla

liquidazione delle parcelle, ma ha cambiato il parametro di giudizio come di seguito precisato.

Il Collegio, nelle procedure di rilascio dei pareri di congruità, farà riferimento alle tariffe professionali solamente se la richiesta del professionista è stata trasmessa e protocollata ed il relativo procedimento è iniziato prima del 23 luglio 2012. Successivamente a tale data scade il periodo per l'applicazione transitoria delle tariffe ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 1/12, come modificato dalla legge 27/2012.

Dopo tale data il Collegio, nella sua attività di liquidazione delle parcelle, dovrà necessariamente fare riferimento ai criteri dell'art. 2233 del codice civile e quindi sia agli "usi" che, in subordine, ai parametri ministeriali contenuti nel D.P.R. n. 140/2012, anche se non obbligatori.

Il Collegio ha ritenuto di riferirsi ai parametri ministeriali nella liquidazione delle parcelle e ad ulteriori parametri, quali l'importanza, la complessità dell'opera e l'adeguatezza del compenso. La scelta indicata è stata adottata a garanzia del professionista e del cliente poiché è ragionevole ipotizzare che il Giudice possa riferirsi a tali dati, fermo restando la facoltà dello stesso di applicare altri metodi di giudizio e quindi di liquidare un importo diverso da quello indicato dal Collegio.

“

*Il Collegio ha ritenuto di riferirsi ai parametri ministeriali nella liquidazione delle parcelle e ad ulteriori parametri, quali l'importanza, la complessità dell'opera e l'adeguatezza del compenso* ●



L'abolizione delle tariffe ha di fatto comprovato la necessità imprescindibile di formalizzare gli incarichi, indicando nel dettaglio le attività e relativi compensi pattuiti, gli eventuali incarichi specialistici ad altri professionisti, le prestazioni e le modalità di espletamento, la liquidazione delle competenze, gli obblighi del committente.

Si raccomanda pertanto al professionista che richiede la liquidazione della parcella di:

- allegare l'**incarico sottoscritto** o, in sua mancanza, una relazione dettagliata delle prestazioni svolte e compensi, se pattuiti, di eventuali modifiche in corso di progettazione o in corso d'opera, di interruzione d'incarichi con la relativa documentazione comprovante il soggetto che l'ha richiesta;
- gli **elaborati** prodotti al fine di valutare l'importanza e complessità dell'opera, senza evidentemente

eseguire una verifica del merito della prestazione non avendone il Collegio la titolarità;

- le eventuali **comunicazioni** e scritti intercorsi tra le parti ritenuti necessari per una più completa valutazione delle prestazioni svolte;
- la **richiesta di liquidazione** e lo schema di parcella, in duplice copia, completo di ogni riferimento di legge ed ogni elemento necessario per la relativa verifica e liquidazione;
- dichiarazione da cui risulti l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico per i periti industriali dipendenti dello Stato, Enti Pubblici.

Il Collegio, considerando le difficoltà introdotte con l'abolizione delle tariffe, ha ritenuto di facilitare l'iscritto pubblicando sul proprio sito istituzionale una bozza di **disciplinare d'incarico** per le prestazioni professionali.

[www.peritiindustrialicomo.com](http://www.peritiindustrialicomo.com) > modulistica > contratti

## Notizie dal Collegio



Nasce l'organismo di disciplina territoriale dei collegi della Lombardia. Nella giornata di sabato 1 giugno i rappresentanti, tutti dei collegi della Lombardia, hanno siglato sulle rive del Lago di Como un importante accordo sulla costituzione di un collegio di disciplina unico per l'intera Regione. In attuazione alle discipline dell'art. 8, d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 i rappresentanti istituzionali hanno sottoscritto un protocollo d'intesa impegnandosi ad attivare le procedure presso il ministero per ottenere l'autorizzazione alla costituzione di un unico Consiglio di disciplina territoriale. I colleghi interessati a porre la loro candidatura per essere inseriti nell'elenco da inviare al presidente del tribunale territorialmente competente per la eventuale successiva designazione troveranno sul sito del Collegio (alla pagina bacheca - avvisi per iscritti) la norma di riferimento, il regolamento e la modulistica da compilare ed inviare al collegio per la candidatura.



# Notizie dal Collegio

## Dal CNPI - convenzione per nuova polizza RC professionale e tutela legale

Il CNPI ha negoziato una nuova convenzione collettiva nazionale con l'Assicurazione AIG Europe Limited per una polizza RC professionale e tutela legale. Ogni professionista è tenuto a rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. Per maggiori dettagli invitiamo alla consultazione del sito CNPI > iniziativa per iscritti > convenzioni.



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI COMO

Gli eventi organizzati per i 60 anni del Collegio sono realizzati in collaborazione con:

